



Convegno Diritti umani e immigrazione Ancona, 26-28 aprile 2012

I meccanismi di protezione dei diritti umani di fronte alle sfide dei regionalismi e delle migrazioni

Intervento al convegno «Diritti umani e immigrazione», a cura dell'Università per la Pace, Ancona, facoltà di Agraria dell'Università Politecnica delle Marche, 26 aprile 2012.

I diritti umani nell'evoluzione storica

Alcuni riferimenti storici possono aiutarci a comprendere portata e limiti del principio di universalità dei diritti umani, la loro stessa definizione e come vi siano numerose diverse applicazioni delle grandi teorizzazioni in materia.

Giustamente si ricorda come nel diritto romano gli schiavi non avessero la titolarità di diritti, essendo considerati solo beni di proprietà. La stessa cosa è avvenuta in diverse epoche, in diversi continenti, fino ad anni molto recenti. È stato così per secoli in Cina, in Asia centrale, nei Paesi arabi, in Africa; nel medioevo commerciavano in schiavi mercanti europei, e continuarono a farlo anche quando la schiavitù in Europa era stata quasi del tutto abolita; schiavi musulmani erano tenuti al remo sulle galee delle potenze marinare europee, e simile trattamento era riservato agli schiavi cristiani nella parte meridionale del Mediterraneo. Arabi, Mongoli, Turchi, Tatai compivano razzie ovunque fosse possibile. La servitù della gleba – istituto diverso dalla schiavitù perché considerava i servi soggetti di diritti, ma molto limitati – scomparve dall'Europa con molta lentezza; nell'impero russo fu abolita formalmente nel 1861, pochi mesi prima che scoppiasse la guerra civile o guerra di secessione degli Stati Uniti. Lì si giunse con Lincoln all'abolizione della schiavitù, ma Lincoln stesso non l'avrebbe voluto inizialmente: a lui, che si diceva personalmente contrario ma che pensava non si trattasse di una materia federale, interessava salvaguardare l'Unione e, quando la guerra si rese inevitabile, vincerla. Fu soltanto per motivi politico-militari, ritenendo che potesse favorire la vittoria e isolare il Sud da possibili alleanze con Stati europei, che nel settembre 1862, a guerra iniziata da un anno e cinque mesi, Lincoln firmò il Proclama di Emancipazione: questo peraltro si limitava a dichiarare liberi gli schiavi appartenenti a 'ribelli' (quindi, non quelli che appartenevano a unionisti) ed entrò in vigore all'inizio dell'anno successivo. La legge sulla cattura degli schiavi fuggitivi fu formalmente abrogata solo nel giugno 1864¹. Infine, il XIII emendamento alla Costituzione, recante la piena abolizione della schiavitù, fu approvato dal Congresso degli Stati Uniti solo poco prima della fine della guerra e ratificato nel dicembre 1865.

¹ Cfr. RAIMONDO LURAGHI, *Storia della guerra civile americana*, Torino, Einaudi, 1976^{IV}, pp. 724-728.

Nella complessa storia dell'umanità, i diritti umani non sono mai stati riconosciuti a tutti nello stesso modo. Abbiamo accennato alla schiavitù – che non è ancora estinta ovunque, sebbene non sia più considerata legale; ma potremmo parlare delle donne. Come sappiamo, le donne non avevano praticamente diritti nella culla storica della democrazia, nell'Atene classica; e ne hanno tuttora pochissimi in alcune parti del mondo. Vorrei fare però un riferimento al concetto di evoluzione dei diritti umani e a quello di evoluzione sociale, che sono molto legati.

Anche in tempi molto recenti, nell'Italia repubblicana – nell'Italia della Costituzione del 1948 – non c'è stato sempre lo stesso livello di protezione dei diritti per gli uomini e per le donne. L'introduzione del divorzio è del 1970; la riforma del diritto di famiglia del 1975. Fino ad allora esisteva l'istituto, che in alcune zone del Paese aveva valore di norma consuetudinaria, della dote: la riforma l'abolì e istituì la comunione legale dei beni dei coniugi (fatta salva la possibilità di scelta contraria da parte loro); fino ad allora il marito era legalmente il «capofamiglia» ed esercitava sui figli la «patria potestà», mentre la riforma stabilì l'eguaglianza dei coniugi e la potestà genitoriale da esercitarsi di comune accordo da parte di entrambi. Solo una legge dell'agosto 1981 abrogò poi l'attenuante del «delitto d'onore» per chi avesse ucciso il coniuge, la figlia, la sorella o persone che avessero avuto relazioni sessuali con loro². Questo ci indica che le società possono cambiare – e non soltanto attraverso delle riforme legislative, come quelle che l'Italia ha conosciuto negli anni Settanta del XX secolo, ma attraverso un'evoluzione generale. Il problema più grave a mio parere si verifica quando questa evoluzione viene bloccata: quando cioè un regime al potere decide che la società deve essere cristallizzata in un certo modo, che *non si deve* evolvere, perché la propria formula politica, a volte ammantata di aspetti pseudo-teologici, non lo consente. E questo ci porterà alla distinzione fra diritti universali e approcci regionalistici ai diritti umani.

Il riconoscimento universale dei diritti umani secondo il diritto internazionale

Ritengo opportuno parlare non di diritti che appartengano 'per natura' agli esseri umani, ma di diritti che storicamente, a un certo punto, sono stati riconosciuti come universali: perché così hanno stabilito documenti approvati dalla comunità internazionale dopo complessi processi di elaborazione e in molti casi ratificati dagli Stati. Oggi il sistema delle Nazioni Unite comprende 193 Stati (ci sono poi alcuni Stati che sono tali a tutti gli effetti ma che non ne fanno parte, come Taiwan per esempio). Essi sono tutti tenuti a rispettare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, che, pur non essendo un Trattato, definisce i termini «libertà fondamentali» e «diritti umani» contenuti nella Carta costitutiva delle Nazioni Unite e contiene principi generali ormai riconosciuti nel diritto internazionale come vincolanti per consuetudine. Del resto, la Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani riunita nel 1968 a Teheran (11 anni prima dell'instaurazione del regime khomeinista) proclamò solennemente che la Dichiarazione Universale «costituisce un'obbligazione per i membri della comunità internazionale»³.

167 Stati hanno ratificato il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (in sigla inglese ICCPR – per *International Covenant on Civil and Political Rights*) e 160 il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, entrambi del 1966, più dettagliati della Dichiarazione. 187 Stati sono parti della Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Contro le Donne del

² L'art. 587 del Codice Penale stabiliva: «Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella».

³ *Proclamation of Teheran*, in *Final Act of the International Conference on Human Rights, Teheran, 22 April to 13 May 1968*, New York, United Nations, 1968:
http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf

1979 (compresa perfino l'Arabia Saudita, ma con la riserva: «In caso di contraddizione fra qualsiasi termine della Convenzione e le norme del diritto islamico, il regno non è sotto obbligazione di osservare i termini contraddittori della Convenzione» – non apposta invece dall'Iran). Fra gli altri trattati ispirati alla Dichiarazione Universale, ricordo la Convenzione per l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo e la Convenzione Contro la Tortura.

Inoltre, 114 Stati hanno ratificato il Primo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, riconoscendo così la competenza del Comitato per i Diritti Umani dell'ONU (che per statuto analizza i rapporti periodici degli Stati parte, valuta se in questi Stati vengano effettivamente rispettati i diritti anche da essi proclamati e dà suggerimenti su come applicarli concretamente) a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui i quali pretendano di essere vittime di violazioni, commesse da uno Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. 75 Stati hanno infine ratificato il Secondo Protocollo Opzionale allo stesso Patto, obbligandosi a non eseguire condanne a morte e ad abolirla.

Al di là della discussione sulla natura filosofica dei diritti umani, al di là delle valutazioni storiche, che possono appassionarci, c'è quindi un certo numero di diritti che quasi tutti i governi degli Stati del mondo sono impegnati formalmente a rispettare, e che tutti devono riconoscere in ogni caso perché sono ormai parte del diritto internazionale consuetudinario.

Nella storia delle organizzazioni non governative per i diritti umani che cercano esattamente di esigere questo, è esemplare il movimento sorto in seguito all'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato il 1° agosto del 1975 a Helsinki da quasi tutti gli Stati europei (tranne l'Albania e Andorra), compresa l'Unione Sovietica di allora, nonché dagli Stati Uniti e dal Canada. Il meccanismo chiave di quell'accordo, definito da molti storico, era che se si voleva ottenere sicurezza e cooperazione fra gli Stati bisognava che ciascuno di essi difendesse i diritti umani e le libertà fondamentali al proprio interno, altrimenti non ci si poteva fidare l'uno dell'altro. Non ci si può fidare, infatti, di accordi di disarmo, di cooperazione, in ultima analisi di pace se il nostro interlocutore è una dittatura che non rispetta i diritti del proprio stesso popolo, che non ha meccanismi per un ricambio di chi è al potere, che quindi può decidere in qualsiasi momento di scatenare una guerra, magari con armi nucleari, senza che un'opinione pubblica informata e un'opposizione democratica libera possano incidere sulle sue decisioni. Questo era lo 'spirito di Helsinki' e su questo nacquero dei 'Comitati Helsinki' in molti degli Stati firmatari: nel 1976 a Mosca, nel 1977 il movimento «Charta 77» nell'allora Cecoslovacchia, con Vaclav Havel, e quindi simili gruppi in altri Paesi d'Europa, negli Stati Uniti, in Canada, nel Caucaso e in Asia centrale⁴. La loro azione di denuncia, di sensibilizzazione, di dialogo, spesso di sfida nonviolenta, collegata con il movimento del dissenso nei Paesi totalitari, fu – insieme a fondamentali fattori geopolitici e macroeconomici – non ultima forza fra quelle che determinarono, solo 14 anni dopo l'Atto di Helsinki, il crollo del Muro di Berlino e poco più tardi la fine di molti regimi e la dissoluzione dell'Unione Sovietica.

C'è sempre un'evoluzione, così come di ciascuna società (si ricordi l'esempio di quella italiana), della comunità internazionale nel suo insieme; cosa che naturalmente non avviene in modo unidirezionale, cosicché le involuzioni si verificano spesso ed è necessario essere pronti a fronteggiarle.

I grandi documenti per i diritti umani non nascono per mera illuminazione dalla testa dei filosofi, non sono delle pie dichiarazioni di intenti, ma nascono quasi sempre dal sangue, dalla guerra, dalle

⁴ Il Comitato Italiano Helsinki per i diritti umani fu fondato a Roma nel 1987, su suggerimento dell'allora presidente della International Helsinki Federation for Human Rights (con sede a Vienna) Karl von Schwarzenberg, per contribuire – attraverso analisi, dibattiti, campagne di informazione, iniziative parlamentari, missioni, manifestazioni – al monitoraggio, alla divulgazione e all'attuazione degli Accordi di Helsinki e dei loro seguiti. Fra i fondatori e i primi aderenti: Ennio de Giorgi, Sergio Mercanzin, Beatrice Rangoni Machiavelli, Sergio Rapetti, Carlo Ripa di Meana, Jiri Pelikan, Francesco Rutelli, Antonio Stango, Paolo Ungari.

catastrofi umanitarie. Proprio la Dichiarazione Universale del 1948 fu elaborata e approvata in seguito agli orrori della seconda guerra mondiale, così come due anni dopo, nel 1950, venne firmata a Roma la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, o Convenzione Europea per i Diritti Umani, entrata in vigore con la decima ratifica nel settembre 1953. È dalle *macerie* che nascono a volte questi documenti. E probabilmente senza tali distruzioni – degli edifici, ma anche delle società (quasi di tutto il genere umano, come si è rischiato con la seconda guerra mondiale e con la possibilità di una terza) – non si sarebbe arrivati a stabilire in un modo così chiaro che vi sono alcuni diritti fondamentali che devono essere considerati da tutti inviolabili, che devono essere uguali per tutti e che appartengono a ciascun essere umano senza discriminazioni.

Il diritto internazionale è ormai molto chiaro a quest'ultimo proposito. Mentre l'articolo 2, comma 1 della Dichiarazione stabilisce: «Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione», l'articolo 26 dell'ICCPR precisa: «Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione»⁵.

Il regionalismo come illecita negazione del principio di universalità

Vero è che la dichiarazione del 1948 fu scritta da alcune personalità che in parte riflettevano una cultura giuridica europea e nordamericana: basata sulla democrazia ateniese e sul diritto romano, sulla *Magna Charta* inglese del 1215, sul *Bill of Rights* ancora inglese del 1689, sulla Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti del 1776, sulla loro Costituzione del 1787, sulla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino elaborata nella Francia rivoluzionaria nel 1789 e su altri documenti fondamentali. Ricordo qui anche la prima Costituzione scritta in Europa: quella polacca del 3 maggio 1791, che precedette di quattro mesi quella francese. Dobbiamo tuttavia tenere presente che il semplice fatto di essere europei o nordamericani non comporta oggi, né tanto meno comportava tra il 1946 e il 1948, quando veniva immaginata e poi elaborata la Dichiarazione Universale, l'essere automaticamente in favore di certi diritti o dei principî democratici. Del resto, erano altrettanto italiani (quindi europei e occidentali) Mussolini e Matteotti: il boia e la vittima. Parlavano la stessa lingua Hitler e Einstein. Erano altrettanto americani John Kennedy, Martin Luther King e i loro assassini, e così Lincoln e gli schiavisti del sud degli Stati Uniti. Non è certo la nazionalità o il retroterra culturale di una persona a stabilire se il suo concreto operato sia utile in un determinato contesto o no.

In ogni caso, il Comitato di redazione della Dichiarazione Universale, istituito dalla Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e operante nel 1947 e nel 1948, fu presieduto efficacemente da Eleanor Roosevelt (ex *first lady* degli Stati Uniti come moglie del presidente Franklin Delano Roosevelt, ma delegata all'ONU dal suo successore, Harry Truman) e animato dal professore canadese di diritto John Peter Humphrey, dal giurista francese di famiglia ebraica René Samuel Cassin (poi presidente della Corte Europea dei Diritti Umani e Premio Nobel per la Pace nel 1968), dal filosofo libanese Charles Habib Malik (cristiano ortodosso) e dal filosofo cinese Peng Chun

⁵ La formulazione dell'art. 7 della Dichiarazione Universale non esige leggi che proibiscano le discriminazioni, ma prevede una «tutela»: «Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione».

Chang, sostenitore dell'importanza del confucianesimo anche per la cultura occidentale e profondo conoscitore dell'islam⁶. Ne fecero parte inoltre il giudice socialdemocratico cileno Hernán Santa Cruz, il sindacalista britannico Charles Dukes, l'ambasciatore sovietico Alexander Efremovich Bogomolov, il militare e diplomatico australiano William Hodgson, e fra coloro che contribuirono ai suoi lavori si distinse la rappresentante (indù) dell'India Hansa Mehta, già militante nonviolenta per l'indipendenza del suo Paese e particolarmente attiva per i diritti delle donne. Alla revisione finale parteciparono i rappresentanti di tutti i 58 Stati allora membri delle Nazioni Unite, compresi alcuni con popolazione prevalentemente buddista o islamica. Infine, il 10 dicembre del 1948 l'Assemblea Generale dell'ONU, riunita in quell'occasione a Parigi, l'approvò con 48 voti a favore, 8 astensioni e nessun voto contrario⁷.

Ciononostante, regimi che violano in modo palese i diritti umani si presentano spesso come difensori di pretesi 'valori' regionali, che pongono a giustificazione del proprio arbitrio e di campagne ideologiche – quando non terroristiche – contro Paesi occidentali.

Ho partecipato nel 2001 a Durban alla Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sul Razzismo. E lì assistetti alla scena, piuttosto inquietante dal mio punto di vista, di una serie di personalità fra le quali Gheddafi (che qualche politico italiano amava fino a qualche anno fa, salvo poi ricredersi improvvisamente in una certa circostanza) che proclamavano un odio profondo contro gli Stati Uniti d'America, accusandoli di essere stati il Paese dello schiavismo e del razzismo; e pretendendo – ancora dopo 140 anni – degli 'indennizzi per gli africani'. Ora, anche senza considerare il fatto che le razzie di schiavi venivano compiute abitualmente da nordafricani, ha qualcosa di paradossale che un persecutore del proprio stesso popolo, arricchitosi a spese di questo, chiedesse del denaro (che in realtà sarebbe finito nelle casse sue e di altri dittatori) anche ai discendenti neri degli schiavi d'America, che pagano le tasse al governo degli Stati Uniti.

Si è parlato anche di '*Asian values*', di 'valori asiatici', secondo i quali i doveri prevarrebbero sui diritti o la collettività sull'individuo. In realtà, tali presunti valori sono stati affermati soprattutto da regimi autoritari, in particolare a metà degli anni Novanta del Novecento in Malesia e a Singapore, trovando un ovvio sostegno a Pechino, a Pyongyang e in altre capitali dove le teorie sui vantaggi dell'autoritarismo erano già abbondanti. Stabilità, armonia sociale e consenso, presentati come valide alternative al dissenso, alle proteste e al caos che ne deriverebbe, sono concetti cari ad alcune macchine propagandistiche.

Un convegno svoltosi in Giappone nel 1997 affrontò questo tema evidenziando l'inesattezza di un accostamento semplicistico di tali idee al confucianesimo:

Il confucianesimo, come un amalgama di pensieri religiosi e filosofici, è più strettamente associato alle società cinesi e pertanto è erroneo assimilarlo a «valori asiatici». L'abbandono da parte di Singapore di una politica pubblica di confucianesimo di Stato, per esempio, è stato in parte dovuto alle sensibilità dei cittadini di Singapore non cinesi etnici. [...] Il confucianesimo non ha alcuna influenza unica accettata, ma sostiene caratteristiche etiche per le relazioni pubbliche e private, il che sembra suggerire un'accettazione della gerarchia e la necessità di armonia sociale, rispetto e

⁶ Cfr. MARY ANN GLENDON, *Verso un mondo nuovo – Eleanor Roosevelt e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, Macerata, Liberilibri, 2008.

⁷ Erano assenti l'Honduras e lo Yemen. Si astennero l'Unione Sovietica, due sue Repubbliche che erano per sua volontà artificiosamente membri dell'ONU (Bielorussia e Ucraina) e altri tre Stati allora del suo blocco (Cecoslovacchia, Polonia e Jugoslavia), nonché l'Arabia Saudita e il Sud Africa. L'Unione Sovietica, secondo Eleanor Roosevelt, non gradiva in particolare l'articolo 13, che afferma il diritto di ogni individuo di lasciare il proprio Paese; l'Arabia Saudita aveva obiezioni essenzialmente sulla libertà religiosa e sul diritto di famiglia (mentre tutti gli altri Stati di tradizione islamica presenti votarono a favore); il Sud Africa stava allora iniziando a formalizzare con leggi il sistema dell'*apartheid* (che sarebbe stato dichiarato un crimine contro l'umanità nel 1973 con la *International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid*, ma sarebbe rimasto in vigore fino al 1990). Cfr. MARY ANN GLENDON, *op. cit.*, pp. 296-297.

riverenza per la famiglia e benevolenza nel governo. In termini politici questo può apparire volto a consolidare l'autorità dello Stato nell'interesse del «bene comune» e a creare una popolazione sottomessa che accetta la gerarchia e la superiorità. Quanto gli asiatici orientali siano coscientemente influenzati dal confucianesimo in questo modo è molto opinabile. Gli scettici considerano questo parte di una promozione «dall'alto verso il basso» di un rinnovamento culturale est-asiatico per resistere alla critica occidentale dell'autoritarismo. Alcuni hanno sostenuto che si tratti di un caso di «invenzione di una tradizione». [...] Certi governi enfatizzano il bisogno di «un ambiente di ordine sociale e politico», ma questa concezione del «bene comune» è sempre nell'interesse di gruppi particolari⁸.

Da parte sua, l'economista indiano Amartya Sen, Premio Nobel per l'economia, dopo avere negato che i regimi autoritari siano più idonei della democrazia liberale nel favorire lo sviluppo economico, spiega:

Nella tradizione buddista, una grande importanza è assegnata alla libertà, e la parte della precedente teorizzazione indiana cui il pensiero buddista fa riferimento lascia molto spazio alla volontà e alla libera scelta. La nobiltà della condotta deve essere raggiunta nella libertà [...]. La presenza di questi elementi nel pensiero buddista non cancella l'importanza per l'Asia della disciplina ordinata enfatizzata dal confucianesimo, ma sarebbe un errore considerare il confucianesimo l'unica tradizione in Asia, e in realtà anche in Cina⁹.

Egli precisa, inoltre, che lo stesso Confucio «non raccomandava una fedeltà cieca allo Stato»¹⁰; e conclude:

Il riconoscimento della diversità *all'interno* di differenti culture è estremamente importante nel mondo contemporaneo, dato che siamo costantemente bombardati da semplicistiche generalizzazioni su «civiltà occidentale», «valori asiatici», «culture africane» e così via. Queste letture infondate della storia e della civilizzazione non soltanto sono intellettualmente superficiali, ma accrescono la discordia nel mondo in cui viviamo.

Le letture autoritarie dei valori asiatici che sono sempre più sostenute in alcuni ambienti non reggono a un serio esame. La tesi di una grande dicotomia fra valori asiatici e valori europei aggiunge poco alla nostra comprensione, e molto alla confusione circa la base normativa della libertà e della democrazia¹¹.

Del resto, Giuseppe Mazzini non rinunciò ad essere europeo quando scrisse *I doveri dell'uomo* (che ormai nelle nostre scuole si tende a non tirare fuori da polverosi armadi); ma il fatto che ai diritti corrispondano evidentemente doveri non rende accettabile né un eccesso di doveri né il dominio di una certa collettività sull'individuo, in alcuna società.

A proposito di «valori asiatici», è esemplare la storia recente di Taiwan – dove sono stato per studio, per alcune conferenze e per vari incontri sui diritti umani. Come accennavo, Taiwan (il cui nome formalmente è Repubblica di Cina) non è membro delle Nazioni Unite; il suo governo ha rappresentato la Cina all'ONU fino al novembre 1971, quando fu sostituito da quello della Repubblica Popolare Cinese di Pechino, che ne ha ereditato anche il diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza. È un Paese che ha avuto una dittatura per così dire «di destra», quella del regime di Chiang Kai-shek: in quegli anni

⁸ TAKASHI INOUCHI, EDWARD NEWMAN, *Introduction a «Asian Values» and Democracy in Asia*, Atti della Conferenza tenuta il 28 marzo 1997 a Hamamatsu, Shizuoka (Giappone) nell'ambito dell'Asia-Pacific Forum «The Future of the Asia-Pacific Region»: <http://archive.unu.edu/unupress/asian-values.html>

⁹ AMARTYA SEN, *Human Rights and Asian Values*, New York, Carnegie Council on Ethics and International Affairs, 1997, p. 17.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ivi*, p. 31.

c'erano carceri piene di oppositori politici a Taiwan, ma – a differenza della 'mainland China' – il Paese ha poi conosciuto un'evoluzione democratica molto rapida. Il monopartitismo autoritario del Partito Nazionalista Cinese (*Kuomintang*) fu abolito nel 1986 con l'ammissione di un secondo partito, il Partito Democratico Progressista; l'anno dopo fu abolita la legge marziale che era stata in vigore dal 1949; nel 1996 si tennero le prime elezioni presidenziali dirette e nel 2000 per la prima volta venne eletto presidente il leader del partito che fino ad allora era stato all'opposizione. Sia Taiwan che la Cina di Pechino – la Repubblica Popolare Cinese – provengono fondamentalmente dallo stesso ceppo culturale. Entrambi i sistemi politici storicamente derivano da una cultura confuciana; entrambi si sono basati a livello costituzionale, secondo la riforma repubblicana di Sun Yat-sen prima della rivoluzione comunista, su cinque poteri, o *yuàn*: oltre ai tre poteri teorizzati da Tocqueville (legislativo, esecutivo e giudiziario), furono ripresi dalla tradizione confuciana lo *yuàn* degli esami o concorsi, che sovrintende alla preparazione e alle carriere dei funzionari pubblici, e quello dei controlli, le cui funzioni includono quelle tipiche di una Corte dei Conti ma sono più estese. Eppure Taiwan ha da tempo un sistema democratico e la Cina di Pechino no, anche se ha avuto la sua evoluzione economica. A Taiwan le minoranze sono rispettate, tutte le religioni sono libere, il Dalai Lama può recarsi; a Pechino no. In Cina ci sono tuttora manifestazioni represses nel sangue – pensiamo in particolare alla questione del Tibet o agli uiguri; a Taiwan (che certo è una realtà molto più piccola come dimensioni e come popolazione, ma con pur sempre 23 milioni di abitanti¹²) questo non accade. Benché il retroterra culturale dominante sia esattamente lo stesso, dal 1949 in poi la Cina continentale si è evoluta da un sistema totalitario comunista ad uno totalitario capitalista, senza cambiare il partito unico al potere; Taiwan è passata da una dittatura propria, protetta per molti anni dagli Stati Uniti, a un sistema di democrazia liberale.

La difesa dei diritti umani al di là di ogni ideologia

La questione dei diritti umani va molto al di là degli approcci filosofici, che pure è bene conoscere e analizzare. Lo storico Michael Ignatieff (che ebbe fra i suoi maestri anche il filosofo liberale Isaiah Berlin a Oxford) ha pubblicato un libro dal titolo illuminante: nell'edizione italiana, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*¹³. Mentre da un lato mostra che non si deve 'sacralizzare' il concetto di diritti umani, Ignatieff sostiene che quei diritti definiti 'universali', perché riconosciuti tali dai documenti internazionali approvati, possono essere *ragionevolmente* difesi. Quindi, in modo laico, ci sono alcune cose che dovremmo considerare inviolabili.

Non avendo approcci ideologici che mi vietino di occuparmi di diritti umani in un Paese piuttosto che in un altro, da una trentina d'anni ho cercato di farlo prescindendo da quale fosse la formula politica dei governi o dei regimi al potere. Mi occupo però soprattutto di quei Paesi dove i diritti vengono più crudelmente, sanguinosamente, massicciamente calpestati. In alcuni dei quasi duecento Stati del mondo, infatti, le violazioni sono sistematiche, in altri occasionali; in alcuni gli esseri umani sono e devono essere anche secondo Costituzione discriminati, tendenzialmente in eterno (come in Iran); in altri i diritti sono proclamati, ma limitati in modo ingiustificato da leggi e violati quando questo fa comodo, senza ammetterlo (come in diversi Stati ex sovietici); in altri ancora le violazioni sono essenzialmente di fatto, ma in un quadro giuridico teoricamente molto garantista.

L'Italia sulla carta è al centro di un sistema di protezione dei diritti umani che è al massimo livello possibile sul pianeta Terra in quest'epoca. Ricordava spesso il professor Paolo Ungari che l'Italia è vincolata a rispettare la Costituzione della Repubblica, i Trattati dell'Unione Europea, la Convenzione Europea dei Diritti Umani (che è l'unica al mondo a disporre di una Corte che può emettere sentenze

¹² Fra loro circa 460.000 aborigeni, in 13 tribù ufficialmente riconosciute. Cfr. Minority Rights Group International, *World Directory of Minorities and Indigenous Peoples – Taiwan: Indigenous peoples*, 2008: www.unhcr.org/refworld/docid/49749c9fc.html

¹³ Milano, Feltrinelli, 2003; titolo originale *Human Rights as Politics and Idolatry*, Princeton University Press, 2001.

con valore direttamente cogente per gli Stati parte), i meccanismi dell'Organizzazione sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, la Dichiarazione Universale e le Convenzioni che costituiscono l'*International Bill of Rights* e infine le altre Convenzioni del sistema delle Nazioni Unite. Tuttavia, l'Italia ha il numero più alto, dopo la Turchia, di condanne da parte della Corte Europea dei Diritti Umani: in particolare per violazioni dell'articolo 6 della Convenzione Europea, secondo il quale «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole». Dal 1959 al 1° gennaio 2011, la corte aveva emesso 1.617 giudizi di violazione nei confronti dell'Italia: il 57 per cento per eccessiva lunghezza dei processi e il 12 per cento per violazione del diritto a un equo processo. Come termine di paragone, la Francia – con una popolazione simile a quella dell'Italia – nello stesso periodo è stata condannata 604 volte. Nel 2009, inoltre, la Corte ha condannato per la prima volta l'Italia per violazione dell'articolo 3, che proibisce la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, a causa delle inaccettabili condizioni di detenzione – dovute, in particolare, al sovraffollamento nelle carceri. Su questo sono pendenti presso la Corte molti ricorsi, ed è prevedibile che giungano altre condanne. Nel febbraio 2012 la Corte ha condannato l'Italia per violazione dello stesso articolo 3 per un respingimento verso la Libia da acque internazionali, nel 2009, di 24 migranti che poi subirono violenze e abusi in centri di detenzione libici.

L'Italia però non *proclama* la violazione sistematica dei diritti umani; alcuni altri Stati sì. L'Iran, in particolare, oltre al violento arbitrio quotidiano con cui il regime soffoca le libertà individuali, ha il sistema detto *velayat-e-faqih* ('tutela e autorità assoluta da parte del giurisperito', ovvero della suprema guida spirituale), introdotto da Khomeini e costituzionalizzato, per il quale qualsiasi elezione – perché ci sono delle 'elezioni' – avviene soltanto con candidati approvati dal 'capo spirituale', che certamente si occupa assai più di materia che di spirito. È tutto questo in armonia con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani? No; però l'Iran l'approvò nel 1948, e addirittura ratificò nel 1975 i due Patti internazionali del 1966, ai quali anche dopo l'instaurazione del regime khomeinista rimane formalmente vincolato. È un caso limite di patologia del diritto internazionale.

Ho visto dei filmati di lapidazioni. Io sono convinto che se noi potessimo chiedere a una persona che sta per essere lapidata perché giudicata colpevole di un 'reato senza vittima' (solitamente adulterio o rapporti sessuali prematrimoniali), immersa nella terra fino al busto se donna o fino alla cintola se uomo dopo essere stata interamente coperta con un sudario bianco: «Sei felice di essere in un Paese che ha un tale 'approccio regionale' ai diritti umani?», molto probabilmente questa persona vorrebbe dirci di non esserne felice. Purtroppo non possiamo chiederglielo – anche perché di solito queste persone arrivano a quel punto dopo lunghe torture.

Ci sono dei Paesi come l'Arabia Saudita dove le amputazioni degli arti, le decapitazioni con scimitarra sulla pubblica piazza avvengono pressoché quotidianamente. Ci sono dei Paesi dove la Convenzione Internazionale sulla Libertà Religiosa, che essi hanno debitamente firmato e ratificato, viene tradita al punto che il reato di blasfemia è punito con la morte; e 'blasfemia' può anche essere semplicemente condividere con amici o familiari in casa una certa interpretazione di uno scritto considerato sacro in una determinata società, o in una parte di essa.

Quindi io credo che pur con le dovute cautele, senza sacralizzarli, con un approccio assolutamente laico, vi siano dei diritti (esattamente quelli previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalle Convenzioni sottoscritte e ratificate dagli Stati) dei quali dobbiamo esigere il rispetto. Non è conveniente, non è opportuno, non è dignitoso accettare passivamente di vivere in un mondo dove accadono violazioni quali quelle che ho descritto; così come non era accettabile vivere in un mondo dove qualcuno – a Johannesburg o in Alabama – doveva sedere sul retro di un autobus perché la sua pelle era più scura di quella di altri.

Le migrazioni nell'età della globalizzazione come nuovo campo per il diritto

Se i fenomeni migratori hanno sempre accompagnato le vicende umane, la loro dimensione quasi globale (che esclude pochissimi Paesi rimasti etnicamente molto omogenei, quali la Corea e il Giappone) e la loro rapidità sono invece proprie soltanto degli ultimi decenni. Gli spostamenti di milioni di persone nel volgere di pochi mesi da aree del pianeta con forte incremento demografico e generali condizioni di povertà verso aree caratterizzate da un grado relativamente elevato di benessere diffuso comportano un problema nuovo per il diritto interno degli Stati, che occorre affrontare con ormai drammatica urgenza.

Mentre è evidente la necessità di assicurare a chiunque le condizioni di vita, di dignità e di giustizia che spettano indiscutibilmente a ciascun essere umano (sebbene già su questo l'Europa, gli Stati Uniti e altri Paesi di immigrazione siano in genere impreparati), la questione a mio avviso più grave è l'incapacità finora mostrata da parte di molti Stati di conservare pienamente tutte le salvaguardie giuridiche per la libertà dei propri cittadini e dei propri ospiti, conquistate con un'evoluzione plurisecolare. I recenti casi di violente manifestazioni di massa da parte di comunità di immigrati contro il legittimo esercizio di diritti (si pensi al caso della pubblicazione di vignette satiriche in Danimarca), gli abusi contro le donne e i minori compiuti con inaccettabile frequenza in ambiti familiari (dalla costrizione a indossare abiti tradizionali a quella a sposare persone imposte dai genitori, fino allo sfruttamento sistematico di bambini per accattonaggio e furto), le uccisioni di politici e artisti accusati di blasfemia o di insulti ai membri di una religione (quali i casi nei Paesi Bassi del sociologo e deputato Pim Fortuyn nel 2002 e del regista Theo Van Gogh nel 2004, dopo l'uscita di un suo film sulla condizione della donna nell'islam) richiedono un adeguamento e un rafforzamento delle norme di diritto interno e degli strumenti amministrativi, educativi e sociali applicabili.

È inoltre necessario respingere il tentativo, già in atto in diversi Paesi da parte di esponenti di primo piano di comunità immigrate, di conquistare su basi etniche o settarie deroghe al diritto vigente. Oltre alle note contese sull'uso del velo integrale in luoghi pubblici, il terreno di conflitto può includere, ad esempio: il ricorso a corti informali di arbitrato, basate su regole tradizionali di ispirazione religiosa, in materia matrimoniale o ereditaria; la macellazione rituale senza le opportune garanzie igieniche e di limitazione delle sofferenze per gli animali; il rifiuto di insegnanti donne in scuole pubbliche; la richiesta di segregazione di genere in ambito scolastico o sportivo; l'introduzione di forme di censura e la richiesta di cancellazione di spettacoli e manifestazioni. La lotta, evidentemente giusta, alla xenofobia va condotta anche attraverso l'accettazione completa, da parte di tutti, dei diritti di libertà e del grado di civile convivenza che lo Stato ospitante ha acquisito.

Il quadro giuridico non può essere sovvertito in seguito all'inserimento di nuove comunità, soprattutto in considerazione del fatto che è l'individuo – e non il gruppo sociale cui questi si trovi ad appartenere per nascita o per altri eventi – il principale soggetto dei diritti e che è la sua libertà che deve essere tutelata, anche da eventuali ingerenze e abusi da parte della comunità stessa.

Ciò appare tanto più importante se si considera il fatto che comunità oggi minoritarie potrebbero diventare maggioritarie, in una regione o in uno Stato, in pochi anni.

Credo, del resto, che non si debba rispettare il preteso diritto di persone che appartengano a una maggioranza, in un determinato ambito, di decidere qualsiasi cosa. Supponiamo – non potendo esserne certi – che non solo il partito nazista al potere ma la maggioranza della popolazione nella Germania del 1938, se fosse stata interpellata con un referendum, avesse deciso le leggi di discriminazione violenta degli ebrei; o supponiamo che un tale referendum con simile esito si fosse fatto nell'Italia di quello stesso anno, quando in autunno entrarono in vigore le leggi razziali. La decisione sarebbe stata

accettabile? Io credo di no; credo che la maggioranza debba avere dei limiti, e che questi limiti siano nella dignità essenziale della persona umana.

Tali limiti sono correlativi ai diritti, che pur non essendo ‘naturalisti’ sono quelli che la comunità degli esseri umani nel suo insieme ha riconosciuto come appartenenti a ciascuno durante la sua evoluzione storica. Ecco l’approccio laico che ritengo necessario, con il quale cercare di utilizzare coerentemente i sistemi internazionali di protezione dei diritti umani.

Antonio Stango
Politologo, Segretario Comitato italiano Helsinki
per i Diritti Umani